

Prot. N° 1313/2021 del 15/04/2021



TRIBUNALE DI MESSINA

Presidenza

Ai Presidenti delle sezioni civili, penali, lavoro

Al Coordinatore Sezione GIP/GUP

Ai magistrati, togati ed onorari

Al Dirigente amministrativo ed al personale

del Tribunale di Messina

e p.c. Al Presidente della Corte di Appello

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello

Al Procuratore della Repubblica

Al C.O.A. di Messina

Alla Camera Penale "P. Pisani e G. Amendolia"

Alla Camera Penale "Erasmus da Rotterdam"

Oggetto: *linee guida per lo svolgimento delle attività giudiziarie in sicurezza*

Preso atto che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 non solo non è in via di miglioramento, ma si è di recente aggravata per la comparsa di mutazioni del virus con capacità di trasmissione interpersonale sensibilmente

aumentata;

rilevato che con l'art. 6 del Decreto legge n. 44/2021 "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.*", è stata disposta la proroga delle disposizioni processuali di cui agli art. 23 D.L. 137/20 e 221 D.L. 34/20 sino al 31 luglio 2021;

ritenuta la necessità che le attività processuali si svolgano nel rispetto delle cautele più idonee a garantire il diritto alla salute di tutti, evitando pericolosi assembramenti, provvedendo ad una adeguata aereazione dei locali e verificando il rigoroso e costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

dispone quanto segue:

per la sezione lavoro e per le sezioni civili rimangono in vigore le linee guida già indicate, con le modifiche ed integrazioni –quanto alle sezioni civili- di cui ai provvedimenti dei presidenti di sezione in data 15 aprile 2021;

per le sezioni penali, si confermano le disposizioni precedentemente emanate (da ultimo il 23.10.20, il 5.11.20, il 21.12.20), concernenti la predisposizione dei ruoli di udienza assicurando il contenimento dei procedimenti fissati entro un numero effettivamente compatibile con una ordinata trattazione e con la prevenzione di rischiosi affollamenti, previa valutazione sia del numero di soggetti interessati sia del prevedibile impegno temporale richiesto dalla trattazione, per individuare i procedimenti da rinviare (da inserire nella prima fascia oraria) e quelli che invece saranno trattati (in fasce orarie predeterminate e tempestivamente comunicate, come da precedenti linee guida, all'Ufficio di Procura ed a COA e Camere penali);

si sottolinea ancora una volta:

che la prevista fissazione dei procedimenti penali per fasce orarie (finalizzata a prevenire la contemporanea presenza in aula di un numero eccessivo di persone) non deve essere sostanzialmente disattesa, con la indicazione di orari eccessivamente ravvicinati o con la compresenza di numerosi procedimenti nella stessa fascia, che costringe parti e difensori a stazionare nell'aula o nelle immediate adiacenze, in situazione di oggettivo pericolo, aumentata dalla nota inadeguatezza degli spazi e dalla limitata possibilità di aereazione dei locali;

che sarebbe opportuno concentrare le attività di udienza sui procedimenti

maturi per la decisione (escludendoli quindi dai differimenti tendenti a contenere il numero dei procedimenti da trattare), nei quali è più agevole prevedere l'impegno temporale richiesto, e conseguentemente rispettare le fasce orarie indicate nel provvedimento di riorganizzazione dell'udienza;


che era stato convenuto con gli Organismi della Avvocatura di sensibilizzare i difensori sulla necessità, per prevenire una incontrollabile diffusione dei contagi, di adottare ogni possibile misura idonea a contemperare il pieno esercizio del diritto di difesa con la tutela della salute, ed in particolare di invitare i difensori interessati ai procedimenti che siano stati già indicati come da differire (ed eventualmente anche ai procedimenti in fase di prima udienza ove non siano da svolgere attività rilevanti) a ridurre il numero degli avvocati presenti in aula mediante il conferimento di deleghe.

I presidenti di sezione ed i direttori delle cancellerie vigileranno sulla osservanza delle disposizioni organizzative e delle cautele volte a contemperare l'esigenza di svolgere le attività giudiziarie con la prevenzione dei contagi.

Ringrazio per la collaborazione.

Messina, 15 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale



| | |
|----------------------|------------|
| TRIBUNALE DI MESSINA | |
| 155 mt. | 15/04/2021 |
| | |
| | |
| | |



TRIBUNALE DI MESSINA

Prima sezione civile

15.4.2021
Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Marina Moleti

Messina, 12 aprile 2021

Oggetto: proroga delle linee guida adottate nell'ambito della prima e della terza sezione civile a seguito dell'art. 6 d.l. n. 44/2021

Rilevato che l'art. 6 del *Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici"*, ha disposto la proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020 sino alla data del 31 luglio 2021;

ritenuto che la gravità della situazione epidemiologica impone di ritenere ancora attuale la necessità di attenersi alle prescrizioni introdotte dal Presidente del Tribunale con nota del 12 gennaio 2021, aventi ad oggetto la... *conferma di tutte le precedenti disposizioni in materia di prevenzione dei contagi, raccomandando la massima attenzione nella loro applicazione, atteso il continuo aggravarsi della situazione epidemiologica sul territorio*, a mezzo delle quali è stata ribadita la necessità di dare attuazione alle previsioni organizzative poste a tutela del divieto di assembramento negli Uffici Giudiziari, già vigenti presso le sezioni civili e lavoro, pur nel rispetto dell'esigenza di non rallentare il lavoro dei predetti Uffici;

ritenuto pertanto necessario disporre la proroga dell'efficacia delle linee guida adottate dalla scrivente presidente di sezione in data 16 gennaio 2021, sino alla data del 31 luglio 2021, da ultimo individuata quale termine dello stato di emergenza;

considerato, tuttavia, che, valutate le conseguenze pregiudizievoli sulla risposta di giustizia della protratta stasi processuale imposta dal divieto di assunzione delle prove orali (ad eccezione dei casi di urgenza conclamata) previsto nelle precedenti linee guida, è opportuno consentire una prudente ripresa dell'attività istruttoria, monitorandone costantemente l'andamento e prevedendone l'immediata sospensione nel caso in cui dalle concrete modalità di attuazione dovesse emergere una situazione di pericolo per la sicurezza degli operatori;

dispone

la proroga dell'efficacia delle vigenti linee guida concernenti il lavoro della prima e della terza sezione civile sino alla data del 31 luglio 2021 ad eccezione del divieto dell'attività di

assunzione delle prove testimoniali, delle prove per interpellato, dell'audizione di informatori, dell'audizione di richiedenti protezione, dell'audizione di minori e di soggetti incapaci e di tutte le altre attività istruttorie che richiedano l'accesso agli uffici giudiziari di persone diverse dalle parti e dai rispettivi procuratori;

dispone

che dette attività siano tenute in numero non superiore a 3 incombenti istruttori per ciascuna udienza, da fissarsi a distanza di almeno 2 ore l'uno dall'altro (ovvero a distanza di almeno un'ora l'uno dall'altro, nel caso in cui debba essere esaminata o ascoltata una sola persona); che, nel caso di attività processuale che riguardi una pluralità di persone da esaminare o ascoltare, essa sia limitata ad un numero di persone non superiore a 2 per ciascun procedimento.

dispone

che i magistrati interessati vigilino sull'andamento di tale attività, provvedendo alla relativa sospensione nel caso in cui dovessero emergere situazioni di rischio per la sicurezza degli operatori;

invita

i magistrati professionali ed onorari in forza presso la prima e la terza sezione civile ad attenersi scrupolosamente a dette previsioni, eventualmente richiedendo i chiarimenti necessari a questo presidente di sezione anche per le vie brevi.

Si comunichi con urgenza al Presidente del Tribunale, ai Magistrati professionali e ai Magistrati onorari della prima e della terza sezione civile, al Direttore amministrativo, alle Cancellerie della prima e della terza sezione civile, all'Ufficio del Pubblico Ministero, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Messina.

F30 dott.ssa Caterina Mangano
presidente della prima sezione civile

| | | |
|----------------------|------------|--|
| TRIBUNALE DI MESSINA | | |
| N. 156 int. | 15/04/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |



TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

16.4.2021

Prot-42

Presidente del Tribunale
Dott.ssa Marina Moleto

Messina, 6 aprile 2021

Ai giudici della sezione

Dott. Daniele Carlo Madia
Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Dott.ssa Emanuela Lo Presti
Dott. Domenico Armaleo
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Dott. Valerio Brecciaroli
Dott. Carmela Barbaro
Dott. Massimo Morgia
Dott.ssa Maria Vincenza Nardo
Dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Dott.ssa Elena Ramatelli
Dott. Pietro Rosso
Dott.ssa Francesca Starvaggi

e p.c.

al Presidente del Tribunale
sede

Oggetto: proroga sino al 31 luglio 2021 delle udienze c.d. virtuali o cartolari ex art. 221 d.l. n. 34/2020.

Il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, all'art. 6, co. 1, lett. a) ha disposto la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

Pertanto, sino al 31 luglio p.v. è prorogata la possibilità per il giudice di disporre la **trattazione scritta o cartolare delle udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in

materia di separazione *consensuale* e di divorzio *congiunto*, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall'art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020.

Ma sono anche prorogati alla medesima data del 31 luglio 2021:

1. il **giuramento telematico del c.t.u.**, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020
2. l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli *introductivi*) e documenti, per come previsto dall'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
3. la possibilità per gli **organi collegiali** di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020
4. la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze *pubbliche*, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
5. la celebrazione con **collegamento da remoto** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo *diverso* dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020)

Si raccomanda ai giudici, per non intasare le cancellerie, di provvedere con adeguata gradualità nella trasformazione della trattazione delle udienze sino al mese di luglio p.v.

Resta salva la facoltà delle parti di chiedere, con istanza motivata, l'udienza in presenza, in relazione a specifici motivi.

Quanto alle **prove testimoniali**, va raccomandato di evitare di concentrare un numero eccessivo di testimoni nello stesso contesto temporale, scadenando adeguatamente gli orari, privilegiando comunque le cause di più vecchia iscrizione a ruolo e rinviando le prove che non è possibile svolgere in sicurezza, in base al prudente apprezzamento del giudice.

Il Presidente della seconda sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

